

Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall' articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all' articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.**

#### **Art. 21**

**1.** Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati agli uffici circoscrizionali e all' ufficio centrale per il referendum, decide quest' ultimo, nella pubblica adunanza di cui all' articolo 20, prima di procedere alle operazioni ivi previste.